



Associazione Culturale Trischine

Taberna (C3)

Sebe Regale Piazza del Popolo 14 Taberna (C3)
r f 97054240797

Prot. n° 30 Ass.Str/2023

L'anno 2023 del mese di Marzo il giorno 11 alle ore 16:00 si riunisce l'assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Trischine nei locali della Sala Consiliare del Comune di Taverna, in prima convocazione alle ore 16:00 non sussiste il numero dei soci come previsto nello statuto all'art 13, quindi si passa in seconda convocazione prevista in data 12 Marzo 2023.

L'anno 2023 del mese di Marzo il giorno 12 alle ore 16:30 sono presenti n° 50 soci in seconda convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto art. 13, come da convocazione inviata agli associati in data 01 Marzo 2023 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina presidenza e segretario dei lavori assembleari;
- 2) Lettura e approvazione modifica dello statuto associativo;
- 3) Lettura e approvazione regolamento interno;
- 4) Conferimento soci onorari Don Antonio Ranieri e Sebastiano Tarantino;

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è

provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Giglio Annarita che propone come segretario/a

verbalizzante

Sono presenti n. 50 associati su 65 iscritti di cui n. 35 in proprio e n. 15 per delega n. 46

aventi diritti al voto e n. 4 non aventi diritti al voto.

Il/la presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il

numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 13 per la validità

dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il/la presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine

del giorno.

Il/la presidente dichiara aperta la seduta.

2) Lettura e approvazione modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente dell'associazione Poerio Pitera Armandò, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, dove l'esigenza di quest'ultima, nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore, con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17, rispettando tutti gli elementi essenziali dell'art.4 dlgs 117/17 per essere Ets, precisando di rientrare nella categoria di Ets, come altri Enti

del terzo settore, con tipologia di associazione riconosciute o non riconosciute, forma più adeguata alle esigenze dell'Associazione stessa.

Segue la lettura integrale delle modifiche proposte allo statuto in vigore, il presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce i vari aspetti.

Al termine della discussione il/la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate, voto palese

Favorevoli unanimità
Contrari 0
Astenti 0

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al secondo punto di approvare le modifiche proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

3) Lettura e approvazione regolamento interno

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente dell'associazione Poerio Pitara Armando proponendo l'approvazione del regolamento interno, che servirà come ausilio ad alcuni regole comportamentali, non presenti nel suddetto statuto.

Al termine della discussione il/la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del regolamento interno così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate, voto palese

Favorevoli unanimità
Contrari 0
Astenti 0

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al terzo punto di approvare il regolamento interno.

4) Conferimento soci onorari

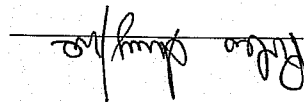
Sul quarto punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente dell'associazione Poerio Pitara Armando, che a seguito dell'assemblea ordinaria del 12 Febbraio 2023, è emersa la volontà dei soci di conferire al parroco pro tempore e al sindaco pro tempore, la qualità di socio onorario.

Al termine della discussione il/la presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

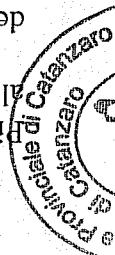
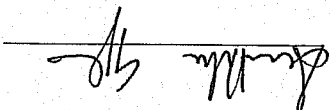
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il/la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario



Il Presidente



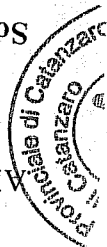
Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.lgs 117/2017, ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.lgs 117/2017.

Delibera

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.lgs 117/17 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, d.lgs 117/17 ai sensi dell'art. 101, comma 2, l'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto, in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni.
Il presente verbale e delibera viene sottoscritto da tutti i soci presenti, l'allegato verrà firmato in ogni sua pagina dal presidente e segretario nominato in assemblea straordinaria.

Allegato A

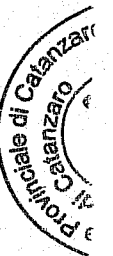


Sottoscrizione dei soci presenti e votanti:

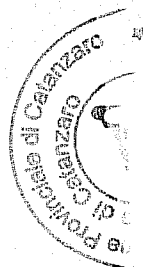
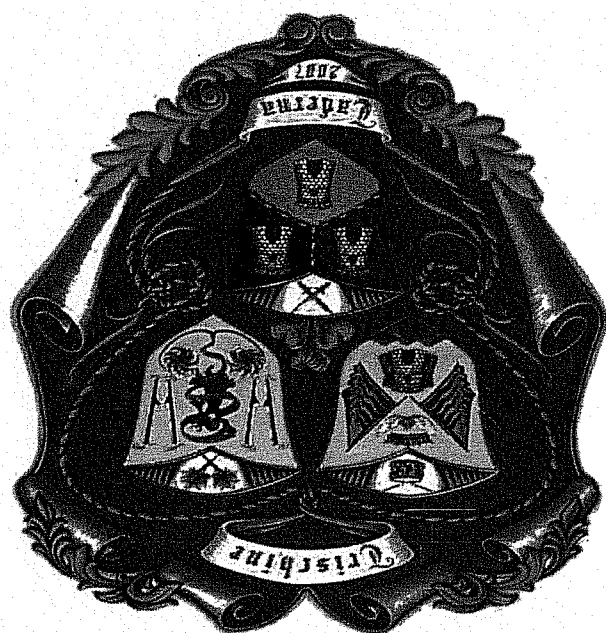
1. CONTE PATRIZIA
2. CRITELLI MARCO
3. DARDANO ANTONIO
4. FRUSTACI ALESSANDRA
5. FRUSTACI ALESSIO
6. FRUSTACI DAVIDE
7. FRUSTACI FRANCESCO
8. FRUSTACI GLORIA
9. GARCEA SALVATORE
10. GESUALDO ERCOLE
11. GIGLIO ANNARITA
12. GODINO ANTONIO
13. LEFERA MARIA
14. MORELLO MARIA

Conte Patrizia
Critelli Marco
Dardano Antonio
Frustaci Alessandra
Frustaci Alessio
Frustaci Davide
Frustaci Francesco
Frustaci Gloria
Garcea Salvatore
Gesualdo Ercole
Giglio Annarita
Godino Antonio
Lefera Maria
Morello Maria

15. MUSTARI CARMINE
16. MUSTARI GIUSEPPE
17. PILOTTO CLAUDIA
18. POERIO PITERA' ARMANDO
19. PRISTERA' ANTONIO
20. PRISTERA' MIRIAM
21. PULEO ANNAGIUSEPPINA
22. PULEO CARMELO
23. PULEO SALVATORE
24. PULLANO ANNAMARIA
25. PULLANO LUIGI
26. PULLANO ROSARIO
27. PULLANO SERAFINA
28. PULLANO COSTANTINO
29. QATO ALTIN
30. RICCELLI ANTONIA
31. RICCELLI GENNARO



15. Mustari Carmine
 16. Mustari Giuseppe
 17. Pilotto Claudia
 18. Poerio Pitera' Armando
 19. Pristera' Antonio
 20. Pristera' Miriam
 21. Puleo Annagiuseppina
 22. Puleo Carmelo
 23. Puleo Salvatore
 24. Pullano Annamaria
 25. Pullano Luigi
 26. Pullano Rosario
 27. Pullano Serafina
 28. Pullano Costantino
 29. Qato Altin
 30. Riccelli Antonia
 31. Riccelli Gennaro



STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
TRISCHINE ETN

STATUTO

DELL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE TRISCHINEETS"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

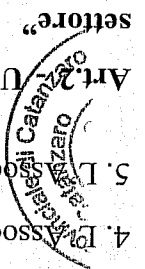
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE TRISCHINE", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Taverna (CZ) P.zza del Popolo n 14.L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito di altro comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Catanzaro, ed intende operare anche in ambito regionale, nazionale e internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.



Art.2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE CULTURALE TRISCHINE ETS" oppure "ASSOCIAZIONE CULTURALE TRISCHINE ENTE DEL TERZO SETTORE".

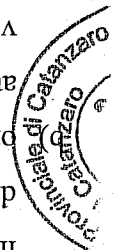
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del terzo settore" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ufficialmente nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione Culturale "Trischine" è una libera Associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza culturale come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale.
- Particolare campo d'azione dell'Associazione è quello artistico, inteso come rievocazioni storiche e giochi d'altri tempi. Composta dai vari gruppi: Musici, Sbandieratori della Trischine, Armigeri, Balestrieri, Corteo Storico, Giocolieri e artisti di strada con giocolerie di fuoco.
3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

- a) Di favorire e promuovere attività culturali, sociali, sportive, e ricreative nel campo artistico, musicale, del teatro, del canto e della danza, nonché attività nel campo della comunicazione e del comportamento;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, video-documentari, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- c) L'Associazione potrà provvedere a contatti, gemellaggi, affiliazioni e convenzioni con gli Enti e/o le Associazioni che a livello nazionale o internazionale seguono gli stessi scopi dell'Associazione o hanno settori specifici di comune interesse;

- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- i) gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci e dei soci dell'ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di

incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soci;

4. L'Associazione Culturale Triscine ETS persegue le seguenti finalità:

- a) Finalità 1: collaborare con gli enti preposti alla tutela, conservazione, promozione e gestione dei beni culturali della Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 41 del 22 gennaio 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137").

b) Finalità 2: coordinare l'attività degli enti aderenti e di terzi, operanti nel settore della gestione e promozione dei beni culturali e ambientali della Calabria e in generale delle attività del tempo libero con tutte le attività connesse, al fine di migliorarne la capacità operativa e l'efficienza, promuovendo da organismo di servizio.

Finalità 3: Promuovere e valorizzare il patrimonio storico-culturale, architettonico, artistico ed archeologico della Calabria al fine di rafforzare l'identità e la coscienza storica dei cittadini e contribuire alla tutela, alla ricerca ed alla promozione a fini culturali e turistici.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestione di servizi museali e culturali nonché attività di progettazione, valorizzazione, promozione e conservazione di beni ambientali e culturali, parchi naturali, percorsi naturalistici, siti archeologici, percorsi monumentali e parchi letterari ed ogni attività di supporto a biblioteche e archivi pubblici e privati oltre alla gestione di strutture di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e per il tempo libero
- b) organizzazione e gestione di corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale per operatori dei settori di cui ai paragrafi precedenti, nonché attività di studio, ricerca, catalogazione, pubblicazioni specializzate nel settore dei beni culturali e ambientali; video-documentari, siti web e ricostruzioni multimediali 3d;
- c) allestimenti di mostre didattiche e culturali presso musei, castelli e parchi archeologici con laboratori di living history e ricostruzioni d'epoca in costume;

d) Divulgazione, anche con fini didattici, dei risultati di studio, inerenti i materiali, ai monumenti o le aree oggetto dei precedenti commi 1-5, attraverso iniziative di valore scientifico (mostre itineranti o permanenti, allestimenti museali e simili) e pubblicazioni su riviste specializzate o in volumi monografici, in funzione della valorizzazione e salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale italiano, in collaborazione con le autorità competenti.

- e) attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
- f) attività teatrali e di rievocazioni storiche e storytelling in aree archeologiche e centri storici;
- g) Pubblicazione di cataloghi, volumi, siti web e ricostruzioni 3d attinenti il settore storico e artistico;
- h) organizzazione di conferenze, convegni, incontri di studio, seminari, cicli di lezioni su argomenti di carattere storico, storico-artistico, architettonico, musicale ed etnografico.
- i) gestione di beni librari nell'ambito di biblioteche e/o archivi d'enti pubblici e privati, mediante indicizzazione, catalogazione e fondi librari, secondo le più moderne regole di classificazione nazionale ed internazionale.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni.

3. Soci onorari: su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, verranno iscritti al libro soci, il sindaco e il parroco pro tempore del proprio mandato, altre personalità che la stessa Associazione ritiene meritevoli.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato all'interno dello stesso Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 23 Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblée con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblée che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, con la restituzione della tessera sociale e il pagamento della quota annuale;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il 31 ottobre c.a. dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ottempera il pagamento della quota associativa annuale al 31 ottobre c.a., viene considerato escluso e depennato dal libro soci al 31 dicembre, senza comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

- c) L'associato che perde la qualità di socio, in riferimento alla lettera a e b, può rappresentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che ne valuterà l'ammissione, dopo almeno 6 (sei) mesi ed aver ottemperato al pagamento delle quote associative non versate.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 b) persistenti violazioni degli obblighi statuari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

- d) non essersi assentato per n. 3 volte consecutive ad una assemblea generale, straordinaria ed elettiva soci, senza valida e giustificata motivazione, che va presentata precedentemente almeno una settimana prima della stessa.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore che sono: 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale, oppure 220000 euro di entrate o anche 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

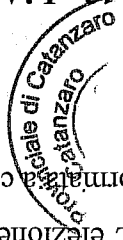
e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore. Tale organo è obbligatorio nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- a) 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 2.200.000 euro di entrate;

c) 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di revisione assume carattere discrezionale.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o contatti sociali associativi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della

riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) anno nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) anno nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di

membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non possono candidarsi, più componenti all'interno dello stesso nucleo familiare.

Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o equipollente, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si provvede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Associazione;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Associazione;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Associazione;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Associazione;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

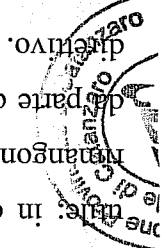
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
- e) Decade dalla carica di consigliere, quando lo stesso risulta assente ingiustificato per 3 (tre) convocazioni consecutive.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svolta. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.



Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro

Consigliere.



Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste

dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di

procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

Il compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei soci ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

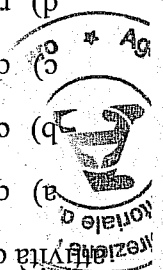
1. Il patrimonio dell'Associazione è composto da tutti i beni mobili e immobili, detenuti dalla stessa e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie

attività da:



a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII - Regolamento interno

Art.32- Norme sul regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con un regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

TITOLO IX - Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Taverna (CZ) 12.03.2023

Il Presidente

Poerio Piterà Armando

Vicepresidente

Pullano Costantino

Segretario

Mustari Carmine

Componente del Direttivo

Godino Antonio